

**CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO**

FRA

LA PROVINCIA DI BELLUNO, in persona di, che interviene nel presente atto in qualità di segretario dirigente incaricato della Provincia di Belluno, con sede legale in Belluno via Sant'Andrea n. 5, Codice fiscale e Partita IVA 93005430256, e come tale in rappresentanza della stessa Provincia, ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

E

L'UNIONE MONTANA COMELICO, in persona di, che interviene nel presente atto in qualità di incaricato dall'Ente, con sede a 32045 Santo Stefano di Cadore (BL), Via Dante Alighieri 3, (Cod. Fiscale: 92001980256), ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267/2000 smi;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21.6.2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici":
 - è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
 - all'art. 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
 - all'art. 62, comma 6, prevede che, le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:
 - a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
 - b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
 - c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore ad un milione di euro, mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
 - d) eseguono i contratti affidati ai sensi della lettera precedente;
 - all'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 definisce la «centrale di committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce: "attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";

- all'art. 62, comma 7, stabilisce che le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1 e che in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:
 - a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
 - b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
 - c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
 - d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
 - e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g);
- all'art. 62, comma 10, stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2;
- all'art. 62, comma 18, prevede che, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all' articolo 63, comma 2, lettere b) e c);
- all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;
- all'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 stabilisce che si intende per «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
 - 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- all'articolo 63, comma 1, stabilisce che “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;
- Che l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, prevede: “La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione

appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

- Che l’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell’economia legale;
- Che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”, ha disciplinato le attività e i servizi che la S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;
- Che l’art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ha disposto che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, “i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”;
- Che l’art. 10, comma 1 del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” convertito con modifiche dalla legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6, in merito allo svolgimento di procedure per l’aggiudicazione di contratti finanziati anche solo in parte con risorse dell’Unione Europea “Next Generation EU” - PNRR/ PNC, che prevede per i Comuni non Capoluogo di provincia, l’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza o aggregazioni, meglio elencati nell’articolo 37, comma 4 del Codice dei Contratti pubblici, per affidamenti di lavori pari o superiori alla soglia di € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo superiore a 139.000 euro;

RICHIAMATI:

- il D.P.C.M. del 30 giugno 2011, che ha disciplinato il ruolo delle Stazioni Uniche Appaltanti ed in particolare l’art. 4, il quale prevede che i rapporti tra Stazione Unica Appaltante ed Enti aderenti siano regolati da una convenzione;
- l’art. 19, comma 1, lett. l), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale, “l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”;

CONSIDERATO inoltre che:

- l’art. 30 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città Metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- in particolare il 4° comma dell’articolo richiamato che prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale del 28 luglio 2015 con la quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, una Stazione appaltante aperta all'adesione di tutti i Comuni ed Enti Locali della Provincia, che operi come soggetto aggregatore della domanda per l'acquisizione di beni e servizi comuni e/o standardizzabili e come stazione appaltante relativamente all'acquisizione di beni e servizi, per i quali non sia possibile ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, approvando lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la S.U.A. Provincia di Belluno e il Comune aderente;
- l'atto del Presidente n. 99 dell'11.08.2015 con il quale è stato istituito il Servizio "Stazione Unica Appaltante", incardinato nel Settore Direzione Generale e la determinazione n. 1482 del 11.09.2015 con la quale il Segretario Generale ha provveduto all'organizzazione delle funzioni e all'assegnazione del personale del servizio Stazione Unica Appaltante e del Servizio Affari Generali;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 1 marzo 2016, con il quale è stato stabilito, in considerazione delle modifiche legislative intervenute, che il servizio S.U.A. provinciale potrà svolgere le funzioni di stazione appaltante relativamente agli appalti di lavori, beni e servizi, per importi pari o superiori ai 40.000;

CONSIDERATO che, alla luce dell'entrata in vigore e dell'intervenuta efficacia del Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 31.3.2023, n. 36, la Provincia di Belluno ha aggiornato lo schema di convenzione sia per adeguarlo alla nuova normativa, fermo restando le disposizioni di legge e normative per le procedure afferenti gli interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse dell'Unione Europea "Next Generation EU" - PNRR/PNC, sia per assicurare una migliore organizzazione del servizio e una più efficiente gestione delle procedure di gara;

VISTA la delibera n. 34 del 29.07. 2025 con la quale il Consiglio provinciale ha approvato il testo aggiornato della convenzione di adesione dei Comuni ed Enti Locali della Provincia. Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209 (correttivo al Codice dei contratti pubblici), nonché per una revisione volta a disciplinare con maggiore chiarezza le prassi applicative relative al ruolo della S.U.A. Si è tenuto conto, inoltre, della regolamentazione adottata dall'ANAC in merito alla qualificazione delle SA e delle conseguenti prassi applicative relative al ruolo della S.U.A. e del successivo Atto del Presidente n. 214 del 16 settembre 2025, che ha approvato il testo definitivo aggiornato con particolare riferimento al contenzioso;

DATO ATTO che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Belluno è qualificata per gli ambiti "Progettazione e affidamento" ed "Esecuzione" di lavori (L1), di servizi e forniture (S/F 1), ai sensi degli artt. 62 e seguenti del codice e all'Allegato II.4;

PRESO pertanto ATTO dell'esigenza dell'ente, a seguito di espressa richiesta in data 16.03.2026, di avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Belluno, per la gestione ottimale delle procedure, che l'Ente intenderà avviare, di appalto di lavori, servizi e forniture sopra la soglia dell'affidamento diretto oltre che per quelli la cui tipologia, complessità e tempistiche non permettano al Comune di procedere autonomamente, in particolare per mancanza di qualificazione (artt. 62 e ss. Del Codice) e per gli appalti relativi a finanziamenti PNRR/ PNC in relazione ai quali la vigente normativa impone lo svolgimento della gara in forma aggregata, nonché per partenariati pubblico-privati o concessioni;

DATO ATTO che la Provincia ha comunicato la propria disponibilità e inviando in data 25.03.2026, lo schema di convenzione disciplinante l'adesione alla S.U.A.;

VISTA la deliberazione del dell'Unione n. In data con cui si approva lo schema della presente convenzione, autorizzando contestualmente l'adesione dell'Ente

alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Belluno e la sottoscrizione della convenzione medesima;

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto l'adesione dell'Ente aderente, Unione Montana Comelico, alla Stazione Unica Appaltante (di seguito "S.U.A."), istituita dalla Provincia di Belluno (di seguito "Provincia"), ai sensi della normativa sopra richiamata, che opera come stazione unica appaltante relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, commi 1 e 4 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, svolgendo, in favore degli Enti che vi abbiano aderito (di seguito "Comune" o "Ente aderente"), le attività di committenza, come esplicitate nel presente articolo e in quelli seguenti.
2. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la SUA e gli enti aderenti per lo svolgimento delle procedure di gara di lavori, servizi e forniture rientranti nell'oggetto del Codice dei Contratti Pubblici per l'Ente aderente.
3. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Belluno in Via S. Andrea n. 5, 32100 Belluno.

Art. 2 – Ambito di operatività

1. La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Belluno opera:
 - come stazione appaltante per l'acquisizione di beni e servizi o lo svolgimento di lavori per importi superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente per l'affidamento diretto, al momento dell'avvio della procedura e, per i quali, non sia possibile ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento come disciplinato al CAPO II della presente convenzione;
 - come stazione appaltante per lo svolgimento delle procedure di gara afferenti agli interventi finanziati nell'ambito delle risorse del PNRR e PNC, in relazione ai quali la vigente normativa impone l'espletamento della gara in forma aggregata;
 - come soggetto aggregatore della domanda per l'acquisizione di beni e servizi comuni e/o standardizzabili, come disciplinato al CAPO III della presente convenzione;
2. Per quanto riguarda i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, gli Enti aderenti possono avvalersi della SUA se in possesso della qualificazione di cui all'art. 3, comma 5 e all'art. 5, comma 5 dell'allegato II.4 del Codice.
3. Compatibilmente con la programmazione della Provincia e dell'Ente aderente, su richiesta dell'Ente stesso può essere richiesto alla S.U.A. l'espletamento di singole procedure la cui tipologia, complessità e tempistiche non permettano all'Ente di procedere autonomamente.
4. La S.U.A. Provincia di Belluno, al fine di facilitare l'attività dell'Ente aderente nell'individuazione dei soggetti da invitare alle proprie procedure, mette a sua disposizione i propri Elenchi di Operatori Economici, nel rispetto di quanto previsto dal vigente "Regolamento per la formazione e l'utilizzo degli elenchi di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici".

Art. 3 – Attività escluse

Restano di esclusiva competenza dell'Ente aderente le seguenti attività:

- a) la fase "a monte" delle procedure di gara: individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, i finanziamenti, nomina del responsabile unico del progetto (R.U.P.), progettazione ed approvazione degli elaborati tecnici ivi compreso il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto, la determinazione a contrarre;

- b) la fase “a valle” delle procedure di gara: recepimento dell’aggiudicazione ed imputazione della relativa spesa, stipula del contratto, contabilità e collaudo dei lavori/servizi, pagamento dei corrispettivi, comunicazioni schede ANAC inerenti le fasi successive aggiudicazione.

Art. 4 - Oneri economici a carico del Comune e degli Enti aderenti

1. L’Ente aderente (diverso del Comune) corrisponderà alla Provincia l’importo di euro 2.000,00. Detta quota dovrà essere corrisposta all’Amministrazione Provinciale alla data di sottoscrizione della convenzione.
2. L’Unione, inoltre, riconosce alla S.U.A. Provincia di Belluno una quota variabile da prevedere obbligatoriamente nel quadro economico di ogni singolo progetto (sia esso lavoro o fornitura o servizio), determinata nella misura di un quarto dell’incentivo previsto dall’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 36/2023 smi, calcolato, applicando la percentuale prevista dal Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche dell’ente, (in mancanza dal regolamento della Provincia di Belluno), sull’importo stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 14, comma 4 del Codice.
3. Salva diversa modalità previamente comunicata, gli importi indicati nei precedenti commi 1 e 2, dovranno essere corrisposti dall’ente aderente a mezzo bonifico bancario, con accredito sul conto di Tesoreria che verrà indicato dalla SUA, con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare l’avvenuta esecuzione del bonifico.
La quota fissa dovrà essere versata entro il 31 dicembre dell’anno in corso per la prima annualità ed entro il 30 aprile di ciascun anno per le annualità successive.
Qualora intervenissero aggiornamenti dei costi annuali di adesione, sarà data comunicazione entro il 30 ottobre dell’anno precedente.
4. Per quanto riguarda la quota variabile, la stessa dovrà essere corrisposta in occasione dell’attivazione di ciascuna procedura di gara, entro trenta giorni dalla richiesta della Provincia.
5. In caso di semplice ripetizione della procedura di gara a seguito di gara deserta o non aggiudicata, la quota variabile sarà pagata solo per la ripetizione della procedura.
6. Oltre alle somme di cui ai precedenti commi, restano a carico dell’Ente aderente anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell’A.N.AC., alle commissioni giudicatrici e a tutte le ulteriori spese di procedura, che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Ente aderente.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, la S.U.A. Provincia di Belluno predispone un resoconto di tutte le procedure indette, dandone notizia all’Ente aderente.

Art. 5 - Regole di funzionamento

1. L’Ente aderente comunica alla S.U.A. entro il 30 di novembre di ciascun anno, gli elenchi dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui prevede l’affidamento nel corso dell’anno, indicando anche il periodo in cui l’affidamento dovrà essere effettuato.
2. Qualora l’Ente non provveda a tale adempimento, o consegni tardivamente l’elenco dei fabbisogni, la S.U.A. darà seguito alla tardiva richiesta dell’Ente aderente, se compatibile con i tempi consentiti dalla legge e con l’organizzazione dell’attività dell’Ufficio, una volta esaurite le gare comunicate entro il suddetto termine da parte di altri Comuni/Enti aderenti.
3. Fermo quanto sopra, la S.U.A. organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni ricevute dall’Ente, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice dei contratti Pubblici.
4. In ogni caso, la S.U.A. Provincia di Belluno si obbliga, entro 30 gg. (trenta giorni) dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 6, comma 2, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, ad attivare la procedura di gara.

- 5 La S.U.A. si impegna a verificare la completezza degli atti ricevuti dall'Ente aderente entro il termine massimo di 10 gg. (giorni dieci) dalla ricezione degli stessi, eventualmente richiedendo integrazioni.
6. Relativamente alle procedure di gara per interventi finanziati con risorse PNRR/PNC si evidenzia la necessità del rispetto delle scadenze per l'aggiudicazione, indicate nella documentazione allegata dall'Ente aderente rimanendo inteso che è a carico dell'Ente stesso l'onere della trasmissione alla S.U.A. di tutta la documentazione necessaria per l'avvio delle procedure in tempi adeguati.
7. La S.U.A. informa l'Ente aderente della presa in carico della procedura di gara ed i relativi tempi di espletamento o il posticipo della medesima.

CAPO II - FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE

Articolo 6- Competenze della S.U.A.

1. La Provincia di Belluno in funzione di Stazione Unica Appaltante, cura la gestione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sino al provvedimento di aggiudicazione.
 - 1.1. E' innanzitutto competenza della SUA la raccolta dei fabbisogni degli enti aderenti e la programmazione delle procedure secondo quanto previsto dal precedente art. 5.
2. Più analiticamente, su richiesta dell'Ente aderente, la Stazione Unica Appaltante svolge le seguenti funzioni ed attività:
 - a) nomina il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 62, comma 13, che svolge anche le funzioni dell'articolo 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., relativamente alla fase di gestione della procedura di affidamento dell'appalto;
 - b) riceve dall'Ente aderente apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla idonea e completa documentazione necessaria a predisporre la disciplina di gara (bando/lettera di invito) e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata;
 - c) nel caso in cui la S.U.A. rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione, chiederà al responsabile unico del progetto individuato dall'Ente aderente di regolarizzare la documentazione fornendo allo stesso la necessaria assistenza e collaborazione. In tale caso il termine per la conclusione della procedura di gara, di cui al precedente art. 5, è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviato dalla S.U.A. Provincia di Belluno fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;
 - d) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la S.U.A. Provincia di Belluno effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte; la Provincia opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica. In tal caso, concorda con l'Ente aderente i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici;
 - e) la S.U.A. Provincia di Belluno non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale sono direttamente responsabili il progettista e l'Ente aderente;
 - f) effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra, la S.U.A. Provincia di Belluno provvede all'acquisizione del CIG, che sarà poi preso in carico dal Comune/Ente aderente dopo l'espletamento della gara, alla predisposizione del bando di gara, del disciplinare di gara

e alla loro sottoscrizione e ai connessi adempimenti di pubblicità, ovvero all'inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura negoziata o ristretta,

- g) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora non sussistano presupposti di legge che impongono altre modalità di nomina, spetta alla S.U.A. Provincia di Belluno la nomina della commissione giudicatrice, su indicazione dell'ente aderente;
- h) la S.U.A. Provincia di Belluno indica, nell'atto di indizione della gara, che la funzione di stazione appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;
- i) comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte al responsabile unico del progetto;
- j) effettua le sedute di gara e cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara e tiene costantemente informato l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
- k) procede all'ammissione ed esclusione dei partecipanti al termine della fase amministrativa, chiedendo la collaborazione del RUP, per le parti di competenza;
- l) effettua, nei confronti del primo operatore economico classificato, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt. 94-98, e speciale ai sensi dell'art. 100 del Codice dei Contratti;
- m) in presenza di offerte anomale, ricevute le giustificazioni da parte dell'operatore economico, e la relativa valutazione del RUP in ordine alla congruità delle stesse, e alla valutazione dei costi della manodopera nel caso siano stati ribassati, assume i conseguenti provvedimenti;
- n) valuta le equivalenze delle tutele previste dai CCNL chiedendo la collaborazione del RUP;
- o) provvede all'adozione dell'atto di aggiudicazione, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario. L'aggiudicazione è immediatamente efficace;
- p) comunica e trasmette all'Ente aderente il provvedimento di aggiudicazione, unitamente alla documentazione e ad ogni altra informazione necessaria per la stipula e l'esecuzione del contratto;
- q) provvede alla comunicazione dell'aggiudicazione ai partecipanti e alla pubblicazione degli esiti, ed a tutti gli adempimenti conseguenti l'aggiudicazione, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i.;
- r) assolve agli obblighi di comunicazione delle informazioni che alimentano le banche dati pubbliche gestite da ANAC, tramite la piattaforma di e-procurement certificata in uso, con la compilazione delle apposite schede previste sino alla fase di aggiudicazione.

Articolo 7 - Competenze dell'Ente aderente.

1. L'Ente aderente è titolare, ad ogni fine, dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio, essendo demandate alla S.U.A. unicamente funzioni strumentali all'individuazione del terzo contraente. L'Ente aderente pertanto mantiene tra le proprie competenze:
 - a) la programmazione dei lavori, delle forniture o servizi da acquisire nonché lo stanziamento della spesa necessaria a carico del proprio bilancio e la comunicazione dei propri fabbisogni alla SUA con le procedure previste dal precedente art. 5;
 - b) l'adozione della determinazione a contrarre con indicazione del tipo di procedura di gara prescelta e del criterio di aggiudicazione; nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, capitolato e determinazione dovranno riportare: indicazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio, se necessario, indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica;
 - c) l'individuazione del R.U.P. ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 36/2023;

- d) l'approvazione dei progetti, la redazione dei capitolati e l'approvazione dello schema di contratto; il progetto dovrà essere trasmesso in formato elettronico, completo di ogni suo allegato;
 - e) l'indicazione dei tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti, fermo restando quanto previsto al precedente art. 5;
 - f) l'indicazione di ulteriori eventuali condizioni delle quali l'Ente aderente avesse interesse;
 - g) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la S.U.A. Provincia di Belluno, previa intesa con l'Ente aderente, riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che trovano copertura finanziaria nel quadro economico di spesa dell'intervento di riferimento;
 - h) l'acquisizione del CUP e/o CUI (quando necessario); presa in carico e gestione del CIG successivamente alla comunicazione da parte della SUA del provvedimento di aggiudicazione;
 - i) Il Rup collabora con la Stazione appaltante nel corso dello svolgimento delle operazioni di gara;
 - j) in presenza di offerte anomale il RUP, ricevute le giustificazioni da parte dell'operatore economico, cura l'istruttoria per la valutazione di congruità delle stesse, nonché per la valutazione dei costi della manodopera nel caso siano stati ribassati al fine dell'assunzione del provvedimento di aggiudicazione di competenza della SUA;
 - k) il recepimento dell'aggiudicazione ed imputazione della relativa spesa;
 - l) la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione dello stesso, in particolare con riferimento alle fasi di: consegna, collaudo/verifica di conformità, tenuta della contabilità, pagamento dei corrispettivi, e tutte le comunicazioni successive alla fase di inizio delle attività.
 - m) gestisce i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui Contratti Pubblici; in particolare assolve agli obblighi di comunicazione delle informazioni che alimentano le banche dati pubbliche gestite da ANAC, tramite la piattaforma di e-procurement certificata in uso, con la compilazione delle apposite schede previste per la fase dell'esecuzione dell'affidamento nonché provvede alle pubblicazioni sul proprio sito Amministrazione Trasparente per gli atti di propria competenza previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..
- 2 In caso di appalti di lavori superiori alla soglia comunitaria, per cui vige l'obbligo di adottare la metodologia B.I.M., l'ente aderente dovrà mettere a disposizione la relativa piattaforma collaborativa (ACDAT - Ambiente di condivisione dati) a cui avranno limitatamente accesso tutti i soggetti coinvolti della commessa in rapporto al ruolo che svolgono.

Art. 8 - Seggio e Commissioni di gara

1. Nel caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, salvo diverse indicazioni del RUP, il seggio di gara è formato dal Presidente, nella persona del Dirigente del Servizio S.U.A. o suo delegato e, in qualità di testi, da due dipendenti assegnati al servizio S.U.A..
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con atto del Dirigente della S.U.A. verrà nominata la Commissione Giudicatrice, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti eventualmente applicabili in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione. La Commissione sarà composta, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa in materia, da esperti tecnici scelti di volta in volta tra dipendenti dell'Ente aderente ovvero in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità ovvero nel caso in cui ricorrono oggettive e comprovate esigenze, da membri esperti esterni (in tale caso le spese relative ai compensi dei commissari restano a carico dell'Ente aderente).

3. Su richiesta dell'ente aderente, la Stazione Appaltante, sentito il dirigente competente, può mettere a disposizione il proprio personale, se disponibile, ai fini della composizione della commissione di gara. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un dipendente provinciale.

Art. 9 - Responsabile Unico del Progetto.

1. L'Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, dandone tempestiva comunicazione alla S.U.A. Provincia di Belluno.
2. Al RUP spettano i compiti e le prerogative di cui al Codice dei Contratti Pubblici, dei Bandi Tipo Anac aggiornati e della ulteriore normativa applicabile.
3. L'attivazione della procedura di gara per ciascun intervento avviene con provvedimento del RUP designato.

CAPO III - FUNZIONI DI AGGREGATORE DELLA DOMANDA

Art. 10 – Aggregazione della domanda.

1. In funzione di soggetto aggregatore della domanda per l'acquisto di forniture e servizi, sulla base dell'elenco dei fabbisogni comunicato dagli Enti aderenti, la S.U.A., qualora si verificano le condizioni/presupposti, comunicherà all'Ente aderente l'intenzione di avviare la procedura di acquisizione per un determinato servizio o fornitura, allegando la bozza del capitolato, per eventuali osservazioni che potranno essere espresse nella fase istruttoria e che comunque non potranno costituire un vincolo per la S.U.A., così come previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ciascun Ente già aderente alla presente convenzione, in risposta alla comunicazione di cui al comma 1, dovrà manifestare la volontà di affidare alla Provincia di Belluno l'incarico di S.U.A. per quel determinato servizio o fornitura. In tal caso farà pervenire all'Ufficio competente della S.U.A. una nota di assenso, sottoscritta dal responsabile con la descrizione dei servizi o delle forniture di cui necessita. L'ente aderente dovrà impegnarsi successivamente alla fase istruttoria a non sollevare alcun tipo di eccezione alla S.U.A. in relazione al capitolato definitivo.
3. La S.U.A., previo accertamento dei bisogni omogenei degli Enti aderenti, provvederà ad esperire le procedure di affidamento tramite centralizzazione delle committenze.
4. Negli atti di gara la Provincia in qualità di S.U.A. dovrà indicare che agisce quale Stazione Unica Appaltante e che l'Ente convenzionato potrà avvalersi della ditta aggiudicataria, dando direttamente esecuzione al contratto e procedendo con l'emissione degli ordinativi di fornitura nei limiti di importo e secondo i termini stabiliti nella procedura di affidamento.
5. La S.U.A. svolge le proprie funzioni sino all'aggiudicazione definitiva, mentre ciascun Ente partecipante stipulerà il contratto per la quota di propria competenza.
6. Resta di competenza dell'Ente l'adozione delle proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alle operazioni di espletamento della gara.
7. Resta altresì a carico dell'Ente aderente, in proporzione al valore dell'acquisizione ad esso attribuita, l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la S.U.A. Provincia di Belluno, previa intesa con l'Ente, riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale/atto dell'Ente aderente medesimo.
8. L'Ente aderente successivamente alla stipulazione del contratto ad opera della S.U.A., dovrà eseguire tutte le attività inerenti alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla fase della liquidazione e del pagamento.

Art. 11 - Commissioni di gara.

La Commissione di gara sarà composta interamente da dipendenti dell'Ente Provincia di Belluno nello specifico:

- da un dirigente in qualità di Presidente, o suo delegato in caso di criterio del prezzo più basso;
- da due testimoni nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso e da almeno due esperti tecnici, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- da un dipendente in qualità di segretario verbalizzante.

CAPO IV- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Acquisti Mepa/Consip.

In caso di acquisizione di beni, servizi e lavori presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A., per la quale gli Enti procedono autonomamente, la S.U.A. si impegna a fornire consulenza ed assistenza, ove richiesto.

Art. 13 - Non esclusività.

L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per il Comune/Ente di ricorrere esclusivamente alla Stazione Unica Appaltante provinciale per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 14 - Comunicazioni e rapporti giuridici.

1. Le comunicazioni tra la S.U.A. e L'ente aderente devono avvenire tramite posta certificata, posta elettronica, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le Parti.
2. Le procedure di affidamento, di norma, saranno svolte tramite la piattaforma telematica in uso della S.U.A.; saranno pertanto definite le modalità di accesso, scambio e trasmissione della documentazione tramite detto canale.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali.

1. La S.U.A. Provincia di Belluno gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dell'interessato ed i suoi diritti.
2. Il medesimo soggetto è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della sua struttura organizzativa, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. L'Ente aderente è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della S.U.A., per le fasi da esso gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 16 - Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi

1. In caso di contenziosi avviati da terzi avverso gli atti delle procedure di affidamento gestite ai sensi della presente Convenzione, gli Enti aderenti valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo e coordinando le difese.
2. La S.U.A. e l'Ente aderente collaborano al fine di fornire all'altra ogni dato o informazione utile al fine della difesa in giudizio.
3. Le spese del giudizio sono condivise in funzione della titolarità della competenza.

Art. 17 – Prevenzione della corruzione.

1. La S.U.A. e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza e si impegnano a segnalare a vicenda qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle

fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

2. Le attività della S.U.A. sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dalla Provincia di Belluno, nonché del Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto tra l'UPI e le Prefetture venete e di Patti di Integrità adottati dai comuni aderenti.
3. La S.U.A. può definire, d'intesa con l'Ente aderente, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
4. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dell'Ente aderente nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla S.U.A., essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Ente.

Art. 18 – Risoluzione delle controversie

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia di Belluno ed L'Ente aderente in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, saranno risolte prioritariamente in via bonaria.
2. Resta in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 19 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed avrà durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta delle Parti contraenti.
2. Sia l'Ente aderente che la Provincia possono recedere dalla convenzione previa comunicazione effettuata all'altra parte almeno 3 mesi prima della data in cui si intende recedere, fermo restando che la decorrenza della risoluzione non potrà avere decorrenza prima del 1° gennaio dell'anno successivo e comunque, ferma restando la conclusione dei procedimenti d'appalto in corso.

Art. 20 - Rinvio e adeguamento normativo

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs.36/2023 e smi e del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii, nonché agli altri atti richiamati nelle premesse e alla normativa applicabile in materia di interventi finanziati con risorse PNRR e PNC, ove rilevante.
2. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al D.Lgs. 36/2023, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.
3. Qualora, per effetto delle disposizioni sopravvenute, si renda necessario disciplinare nuovamente una o più clausole di cui alla presente Convenzione, la Provincia provvederà a redigere ed approvare un nuovo schema di convenzione, in recepimento delle nuove disposizioni, che verrà sottoposto all'approvazione degli organi competenti degli enti aderenti.

Art.21 Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
2. I dati di cui la S.U.A. verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento 679/2016 e, ove ancora applicabile, dal D.lgs. 196/2003.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. La presente convenzione è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B) al D.P.R. n.642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
2. La presente convenzione sottoscritta in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrata e assunta al Protocollo Generale della Provincia a far data dalla ricezione, da parte della Provincia medesima, del documento sottoscritto digitalmente da parte dell'Ente aderente.

Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale

La Provincia di Belluno - Il segretario

(documento firmato digitalmente)

L'Unione Montana Comelico – Il Segretario

(documento firmato digitalmente)